

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario n. 4 017 836 e il marchio denominativo tedesco n. 30 415 017.1 «Qualifiers 2006», il marchio denominativo e figurativo tedesco n. 30 414 610.2 «2006 QUALIFIERS», il marchio denominativo tedesco n. 30 515 033.2 «Qualifiers 2008», nonché il marchio denominativo e figurativo tedesco n. 30 565 616.3 «2008 QUALIFIERS», tutti registrati, tra l'altro, per prodotti della classe 12

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾, dato che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Honda Motor/UAMI — Blok (BLAST)

(Causa T-425/09)

(2009/C 312/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Honda Motor Co., Ltd. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 luglio 2009, procedimento R 1097/2008-1;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BLAST» per prodotti delle classi 7 e 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione in quanto marchio comunitario del marchio denominativo

«BLAST» per prodotti e servizi delle classi 7, 35 e 37; registrazione in quanto marchio Benelux del marchio denominativo «BLAST» per prodotti e servizi delle classi 7, 35 e 37

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (successivamente divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Causa T-427/09)

(2009/C 312/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blau-beuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui viene respinta la domanda di decadenza per i seguenti prodotti:

Classe 11 — Condutture per gas di scarico di impianti di riscaldamento, condotti di ciminiera, tubi per caldaie di riscaldamento; mensole da parete per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti a gas; rubinetti per condotte; registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiera;

Classe 17 — Raccordi per tubi, rivestimenti per tubi, rinforzi per condotte, tubi flessibili, tutti i suddetti articoli non in metallo;

Classe 19 — Tubi, condutture, in particolare per edifici; tubi di raccordo; canne fumarie;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CENTROTHERM», per prodotti e servizi delle classi 11, 17, 19 e 42 (marchio comunitario n. 1 301 019)

Titolare del marchio comunitario: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento e parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in combinato disposto con la regola 40, n. 5, e la regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁽²⁾, in quanto le prove relative all'uso del marchio fornite dalla sua titolare sarebbero state considerate sufficienti ad affermare l'uso effettivo del marchio in questione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 207/2009

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — TTNB/UAMI — March (Tila March)

(Causa T-433/09)

(2009/C 312/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: TTNB SARL (rappresentante: avv. J.-M. Moiroux)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Carmen March (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 agosto 2009, procedimento R 1538/2008-2, e autorizzare la registrazione del marchio richiesto;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: sig.ra Tamara Taichman, cui è succeduta la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Tila March» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 — domanda di registrazione n. 5 402 722

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Carmen March Juan

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «CARMEN MARCH» per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 25, 35 e 38, ove l'opposizione ha ad oggetto la registrazione per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto tra i marchi in conflitto non sussiste rischio di confusione.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(Causa T-434/09)

(2009/C 312/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 agosto 2009, R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza;

— condannare il convenuto alle spese;

— condannare l'eventuale interveniente alle spese relative all'intervento.